

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 172 DEL 02/02/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: COMANDO A TEMPO PARZIALE DI UN COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ALLA PROVINCIA DI TREVISO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 208/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- a fronte del fabbisogno di personale a tempo indeterminato con qualifica di collaboratore amministrativo professionale autorizzato in esito alla programmazione del quarto trimestre 2022 nonché nel primo e secondo trimestre 2023 - riscontrata favorevolmente con le note dell'Area sanità e sociale n. 572179 del 12 dicembre 2022, n. 163378 del 23 marzo 2023 e n. 392348 del 21 luglio 2023, in corso di efficacia biennale di validità - con deliberazione n. 2147 del 15 dicembre 2023 è stato disposto lo scorrimento della lista degli idonei dell'avviso di mobilità volontaria (bando n. 44/2023) approvata con precedente deliberazione n. 1554 del 22 settembre 2023;
- con la deliberazione n. 2147 del 2023 è stato conseguentemente disposto – tra l'altro – l'accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità volontaria presentata dalla dott.ssa Paola DAL BELLO, dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Treviso;
- con nota acquisita al n. 101685 del protocollo dell'Azienda il giorno 4 dicembre 2023, l'Ente di provenienza ha espresso l'assenso alla mobilità dell'interessata chiedendo che, nella definizione della data di decorrenza del trasferimento, fossero concordate modalità di assegnazione temporanea, per un periodo di tre mesi per dodici ore settimanali, previa sottoscrizione di apposita convenzione;
- con nota n. 5262 di protocollo del 18 gennaio 2024 l'Azienda ha confermato alla Provincia di Treviso la disponibilità a definire le modalità del trasferimento della dipendente secondo quanto richiesto, proponendo il perfezionamento del trasferimento dall'1 febbraio 2024, con un conseguente periodo di assegnazione temporanea dell'interessata alla Provincia di Treviso in posizione di comando fino al 30 aprile 2024, per due giorni la settimana;
- è stata acquisita al n. 6624 del protocollo dell'Azienda il giorno 23 gennaio 2024, la comunicazione con la quale la Provincia di Treviso ha confermato quanto proposto con impegno orario di dodici ore settimanali articolati su due giorni la settimana;
- la Provincia di Treviso ha trasmesso lo schema del testo della convenzione disciplinante le condizioni del periodo di assegnazione temporanea, richiamando al riguardo l'espresso assenso espresso dalla dipendente interessata (acquisito con nota registrata al n. 3854 del 22 gennaio 2024 agli atti della Provincia).

Considerato che:

- l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le modificazioni successivamente intervenute, prevede che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni;
- si richiama altresì quanto disposto all'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa di disciplina delle condizioni dell'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato;
- l'articolo 20 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001 disciplina contrattualmente l'istituto del comando del personale di qualifica non dirigenziale;
- l'applicazione della suddetta clausola contrattuale è confermata dall'articolo 3 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 (il quale prevede che le disposizioni contenute nei contratti collettivi precedenti continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente

disapplicare o comunque in quanto compatibili con le previsioni di legge);

- trattandosi di assegnazione di dipendente in posizione di comando presso un'amministrazione di un diverso comparto della contrattazione collettiva nazionale, trova altresì applicazione l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere del relativo trattamento economico.

Ritenuto pertanto che:

- sulla base delle disposizioni di legge e delle clausole della contrattazione collettiva sopra richiamate, nonché sulla base della conferma della disponibilità dell'interessata a rendere la prestazione lavorativa contrattualmente prevista secondo le modalità sopra richiamate, è possibile disporre l'assegnazione temporanea – in posizione di comando – della dipendente dott.ssa Paola DAL BELLO alla Provincia di Treviso per due giorni la settimana fino al 30 aprile 2024;
- le modalità dell'assegnazione temporanea sono formalizzate nell'apposita convenzione il cui testo si sottopone all'approvazione come da documento allegato alla presente proposta e che ne forma parte integrante e sostanziale.

Dato atto che:

- l'assegnazione temporanea in posizione di comando a tempo parziale della dipendente non determina oneri a carico del bilancio dell'Azienda, stante l'obbligo di integrale rimborso del trattamento economico dei dipendenti da parte dell'Ente ospitante.

Visti:

- l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 23-bis, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 quanto alla stipula di appositi protocolli d'intesa disciplinanti l'assegnazione temporanea di personale delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 20 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001 la cui applicazione è confermata dall'articolo 3 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022.

In relazione a quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane", quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta della Provincia di Treviso avente ad oggetto l'assegnazione temporanea della dott.ssa Paola DAL BELLO nel periodo dall'1 febbraio 2024 fino al 30 aprile 2024, per due giorni a settimana e impegno di dodici ore settimanali, disciplinato dall'apposita convenzione richiamata nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'assegnazione temporanea in posizione di comando alla Provincia di Treviso, della dipendente dott.ssa Paola DAL BELLO in qualità di collaboratore amministrativo professionale, con decorrenza dall'1 febbraio 2024 e fino al 30 aprile 2024 per due giorni a settimana con impegno lavorativo di dodici ore;

2. di approvare, conseguentemente, il testo della convenzione disciplinante i reciproci rapporti delle amministrazioni interessate durante il suddetto periodo di assegnazione temporanea, come da documento allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che le amministrazioni interessate si riservano, di comune accordo, l'eventuale revisione del contenuto della convenzione, anche con riguardo alla durata della stessa; le eventuali modifiche potranno essere formalizzate con semplice scambio di corrispondenza fra le parti, acquisito il consenso della lavoratrice interessata;
4. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento;
5. di precisare che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri, in quanto la spesa che transita sui conti del personale del bilancio dell'Azienda è oggetto di integrale rimborso da parte dell'Ente ospitante, secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.



CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022- COMPARTO FUNZIONI LOCALI

TRA

L'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via dei Lotti n. 40 (C.F. e P.IVA 00913430245), indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo.aulss7@pecveneto.it, rappresentata dal Direttore generale *pro tempore* dott. Carlo BRAMEZZA, nato a Treviso il 04.05.1967, codice fiscale: BRM CRL 67E04 L407D, domiciliato per la carica presso Via dei Lotti nr. 40, a Bassano del Grappa (VI)

E

La PROVINCIA DI TREVISO (Ente di utilizzazione) con sede a Treviso (TV), Via Cal di Breda, n. 116 (C.F. 80008870265), indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it, rappresentato da Carlo Rapicavoli, nato a Nicolosi (CT) il 26 ottobre 1967, nella qualità di Direttore Generale della provincia di Treviso ai sensi dell'art 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del decreto prot. n. 74157 del 21 dicembre 2021;

PREMESSO CHE

- l'art. 23 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022 prevede che gli Enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il suddetto C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 23, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione prevista dall'art 23 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;
- la Provincia di Treviso e l'Azienda ULSS n. 7 hanno concordato di avvalersi temporaneamente della citata disposizione normativa;
- tale soluzione si inserisce in un quadro di interazioni operative finalizzate alla collaborazione reciproca;
- l'utilizzo del personale di cui alla presente convenzione avviene, comunque, sulla base di formale espressione di consenso da parte della dipendente.

Tanto premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 - Finalità ed oggetto della convenzione



La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti consentendo una economica gestione delle risorse disponibili. In tale ottica, la convenzione ha ad oggetto l'utilizzo, a tempo parziale, da parte della Provincia di Treviso, della dipendente dell'Azienda ULSS n. 7, Area dei professionisti della salute e dei funzionari, dott.ssa Paola Dal Bello, che ha espresso il proprio consenso all'utilizzo congiunto da parte dei due Enti (nota prot. n. 3954 del 22.1.2024);

ART. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dall'1.2.2024 al 30.4.2024, salvo eventuale proroga, che potrà essere formalizzata con semplice scambio di corrispondenza fra le parti, acquisito il consenso del lavoratore e fatta salva la possibilità di recedere anticipatamente.

ART. 3 - Modalità di utilizzo del personale - orario di lavoro

Il rapporto di lavoro della dipendente dott.ssa Paola Dal Bello è gestito dall'Azienda ULSS n. 7, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte della Provincia di Treviso.

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita di 36 ore settimanali e sarà determinato nella modalità seguente:

- presso l'Azienda ULSS n. 7, nella misura percentuale del 66,6%;
- presso la Provincia di Treviso, nella misura percentuale del 33,3%.

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative della dipendente dott.ssa Paola Dal Bello sarà articolato sulla base della seguente articolazione oraria settimanale:

- per un totale di 24 ore settimanali, nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì e, salvo eventuali prestazioni di lavoro straordinario, presso l'Azienda ULSS n. 7;
- per un totale di 12 ore settimanali, nelle giornate di giovedì e venerdì, salvo eventuale prestazione di lavoro straordinario, presso la Provincia di Treviso.

L'articolazione così individuata potrà subire, con il consenso delle due Amministrazioni e della dipendente, spostamenti e variazioni che tengano conto delle esigenze dei rispettivi uffici, fermo restando la ripartizione complessiva della prestazione lavorativa come sopra delineata, nel periodo di vigenza della convenzione.

La presenza in servizio della dipendente sarà accertata dalla Provincia di Treviso con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente. La gestione delle assenze è effettuata dall'Azienda ULSS n. 7.

Alla dipendente si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

La dipendente, durante le ore lavorative svolte presso la Provincia di Treviso è tenuta ad osservare le disposizioni di servizio impartite dal coordinatore di ambito/responsabile della unità organizzativa a cui risulta essere assegnato. L'inosservanza di tali disposizioni concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio che saranno segnalate al responsabile del servizio dell'Azienda ULSS n. 7, titolare del rapporto, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.



Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, il responsabile della struttura organizzativa della Provincia di Treviso può disporre l'immediata cessazione dell'utilizzo, comunicando la decisione all'Azienda ULSS n. 7 e al lavoratore interessato.

L'utilizzo della lavoratrice da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

ART. 4 - Trattamento economico e ripartizione degli oneri finanziari.

Il trattamento economico spettante alla dott.ssa Paola Dal Bello utilizzata congiuntamente dall'Azienda ULSS n. 7 e dalla Provincia di Treviso sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative, secondo l'articolazione oraria indicata nell'art. 3 della presente convenzione.

La Provincia di Treviso provvederà a rimborsare all'Azienda ULSS n. 7 la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto predisposto dall'Azienda ULSS n.7. Ai fini del rimborso la retribuzione oraria, ai sensi dell'art. 74, comma 3, del CCNL 16.11.2022 si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156.

Il trattamento economico accessorio riconosciuto dalla Provincia di Treviso alla lavoratrice utilizzata a tempo parziale verrà corrisposto dall'Azienda ULSS n. 7 su richiesta della Provincia di Treviso, corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare.

In particolare, alla dott.ssa Paola Dal Bello, per il servizio prestato presso la provincia di Treviso, verrà attribuita la retribuzione di posizione e di risultato quale incarico di Elevata Qualificazione, alta professionalità: "Avvocatura provinciale" di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 166 del 2.11.2023, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del CCNL "Funzioni Locali" del 16.11.2022, in proporzione all'orario di lavoro svolto (15/36);

E' a carico della Provincia di Treviso anche la quota della tredicesima mensilità in rapporto alla percentuale ed alla durata di cui agli artt. 2 e 3.

La Provincia di Treviso provvederà al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi oltre all'Irap.

ART. 5 - Forme di consultazione tra gli enti convenzionati

Gli enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

ART. 6 - Ferie e malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente dall'Azienda ULSS n. 7, in base all'articolazione della presenza in servizio della dipendente in convenzione e dovranno essere concordate con la Provincia di Treviso per i giorni di presenza del dipendente presso tale Amministrazione.



Le ferie maturate presso l'Azienda ULSS n. 7 dovranno essere usufruite dalla dipendente nelle due sedi degli Enti convenzionati in base all'orario di lavoro, come stabilito dall'art. 3 della presente convenzione.

In caso di malattia, l'Azienda ULSS n. 7 comunicherà alla Provincia di Treviso l'assenza del dipendente.

ART 7 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti gravi inadempimenti:

- quando la Provincia di Treviso impieghi la dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche contenute nella presente convenzione;
- quando l'Azienda ULSS n. 7 contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo alla dipendente di operare presso la Provincia di Treviso nei termini convenuti.

Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in ogni momento al verificarsi di esigenze funzionali od operative che facciano venir meno i presupposti della convenzione anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti e decorrerà dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta comunicazione.

ART 8 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

L'Azienda ULSS n. 7 corrisponde alla propria dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga, rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte della Provincia di Treviso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

Il Direttore generale
dott. Carlo Bramezza
(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Per la Provincia di Treviso

Il Direttore Generale
avv. Carlo Rapicavoli
(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)